

comprendenti: i *Documenti della guerra Santa d'Italia*, in 28 volumetti, tutti dedicati alla guerra del '48 e che cominciarono ad apparire mentre ancora si combatteva a Roma e a Venezia, l'*Archivio triennale delle cose d'Italia*, apparso in due volumi (il terzo uscì a Chieri) che dal '47, anno dell'elezione di Pio IX, giungeva fino alla caduta di Venezia nel '49, e infine *Le carte segrete e Atti ufficiali della polizia austriaca in Italia*, coprenti il periodo dal 1814 al 1848, trascelti fra ottomila documenti di cui la Tipografia era venuta in possesso per vie diverse e che riuniti in tre volumi, composero tutti insieme una silloge imponente e allora insuperata del malgoverno austriaco in Italia.

Il lavoro batteva il pieno nel silenzio di Capolago, quando l'arresto, e poi la condanna alla forca, del comasco Luigi Dottesio, agente principale della stamperia, all'inizio del '51 si abbatté come una folgore sull'Elvetica finendo per stroncarla.

I taccuini trovati sul Dottesio, colmi di appunti che ormai svelavano tutto il sottile lavoro cospiratorio della tipografia nei suoi legami coi patrioti italiani, mettevano finalmente nelle mani dell'Austria la prova provata della pericolosità dell'officina capolaghiana, e solo si aspettò l'occasione per esigerne ufficialmente la chiusura. L'occasione venne col tentativo mazziniano, largamente preparato a Lugano, di far insorgere Milano il 6 febbraio del '53. Fu facile allora all'Austria estorcere alla Svizzera, attraverso i suoi commissari mandati nel Ticino, l'espulsione, che fu pressoché generale, degli esuli rifugiati nel Cantone e insieme la chiusura della tipografia che, benché non di indirizzo mazziniano, era pur sempre diventata, col Cattaneo, un attivo centro del partito federalista italiano. Pochi giorni dopo il fallito tentativo milanese al Repetti non rimase che consegnare le chiavi della tipografia a chi vi appose anche il catenaccio.

I primi codici civile e penale dell'Ottocento ticinese

I

La legislazione civile

1. Dell'introduzione di un «nuovo Codice civile e criminale uniforme in tutto il Cantone» si parla già come di un'opera di «lungo e meditato travaglio» nel decreto legislativo del 16 giugno 1803, quando dovevano essere ancora fior di conio le medaglie d'oro distribuite il 20 maggio ai consiglieri partecipanti alla prima seduta del Gran Consiglio ticinese. Quel decreto — costituito bensì lo Stato del Cantone Ticino ma «diviso» in otto distretti (art. 2 della costituzione) che più divisi e l'un l'altro estranei non avrebbero potuto essere, senza un popolo «legato da un'antica abitudine ad una stessa sorte», senza quindi che si potesse parlare di uno spirito pubblico (Dalberti nel primo proclama del Piccolo Consiglio) — esprimeva insieme una prudenza e una saggezza di una logica irrecusabile: esso rimetteva provvisoriamente in vigore nei differenti distretti gli statuti, gli usi e consuetudini vigenti avanti la rivoluzione (art. 1 del decreto). Forse il verbo rimettere in vigore non era il più appropriato, perché l'art. 48 della Costituzione elvetica quegli statuti e consuetudini non aveva abrogato, dovendo essi servire quali direttive («zur Richtschnur») fin che i consigli legislativi avranno a poco a poco introdotto leggi civili uniformi: previsione che nel periodo della Repubblica elvetica non si realizzò che in modo frammentario e insufficiente (cfr. Hans Staehelin, *Die Zivilgesetzgebung der Helvetik*, Berna 1931).

2. Nel concetto del «lavoro enorme» compiuto dalle nostre autorità nei primi anni d'esistenza, quel decreto del 16 giugno entra, per Giulio Rossi-Eligio Pometta, *Storia del Cantone Ticino*, II ed., p. 207 in alto, fra i primi abbozzi delle leggi civili e penali: una definizione che io non saprei condividere: non di abbozzo, ma di una conferma della situazione anteriore si trattò. Quanto alle realizzazioni successive, sia nel campo del diritto civile sia in quello penale, quegli storici si disinteressarono quasi totalmente: si tolga una rapida citazione del codice penale del 1816, nulla si ricorda, neppure la data, né della riforma di questo codice nel 1822 (100 articoli!), né del codice civile del 1837. Tanto meno se ne parla nella «conclusione» dell'opera, p. 365-367, in cui però la «nostra magnifica rete stradale, vanto dei primi reggitori del Ticino» induce gli storici a un'ammirazione senza confronti. Ma al legislatore ticinese aveva almeno pensato Stefano Franscini, ne *La Svizzera italiana*, in capitoli sobri ma vivaci e istruttivi

sulla Giustizia (p. 375 e seg.) e poi sui Tribunali (p. 378 e seg. dell'edizione del 1973): da giustificare che i temi fossero ripresi e approfonditi.

3. Sul «lungo e meditato travaglio» che condusse al Codice civile del 14 giugno 1837 (*Supplemento primo al manuale del Cittadino ticinese*, compilato da Stefano Franscini, Lugano, Tipografia di G. Ruggia e comp., 1838, da p. 61 a p. 332) disponiamo ormai di uno strumento di lavoro validissimo: è la tesi di laurea presentata da Gabriello Patocchi, *Gli influssi delle legislazioni straniere e degli statuti locali sul Codice Civile Ticinese del 1837*, pubblicata a Bellinzona nel 1961. Per il Patocchi il nuovo codice civile fu una svolta rivoluzionaria nella legislazione ticinese, alla quale concorse una generazione di uomini politici senza distinzioni di partito: una rivoluzione cantonale, insomma, non soltanto liberale (p. 141).

Gli storici del passato già disponevano, per l'ultima fase del travaglio legislativo, del *Bullettino delle sessioni del Gran Consiglio* compilato dallo stenografo ufficiale (che fu Carlo Battaglini di Caglio, il quale aveva allora appena concluso gli studi universitari di diritto a Ginevra e 31 anni dopo, per rimanere nel campo della legislazione, sarà autore di un progetto di codice penale ticinese), sessione ordinaria di maggio, anno 1837, Bellinzona, dalla tipografia e libreria patria 1837. Non si può dire che ne abbiano tratto il profitto che una consultazione attenta avrebbe consentito. Con il *Bullettino* e con gli *Influssi* di Patocchi gli storici di domani avranno modo di dare alle nostre vicende storiche un contenuto sociale, la cui trascuranza non mi sembra più consentita.

Nei limiti di questa *Collana di documenti* (ma i codici come possono essere documentati, se non trascrivendoli?) poche notazioni mi saranno consentite:

a) dal 1803 alla promulgazione del primo codice civile il giudizio sulle leggi statutarie diventa nel Ticino sempre più severo. La retorica che poi fiorirà sugli statuti ticinesi, della quale il Patocchi dà un esempio fin troppo probante (p. 56), non poteva allora attecchire, smorzata da una più sicura conoscenza del «rancidume delle leggi statutarie» (Franscini, nel *Bullettino* cit., p. 94), dell'«informe caos delle leggi statutarie varianti ad ogni cangiar di passo, un amalgama di diritto scritto con delle consuetudini spesso assurde e barbare» (Rapporto della commissione sul progetto di codice civile, nel *Bullettino* p. 67). Per cui non può stupire che la commissione, «quando si presentò sotto il manto della legge la barbarie, od una inconciliabile disparità, ed il rancidume feudale» (*Bullettino*, p. 69), fu accorta nel sostituirvi le

disposizioni suggerite «dal voto della natura, della morale e dell'autorità di un diritto europeo».

Né può stupire che nella discussione granconsigliare sul progetto, il richiamo degli statuti sia quasi inesistente. Se ho letto con sufficiente attenzione il rendiconto dei lavori parlamentari cantonali, una sola volta, a proposito di una norma del diritto ereditario (art. 480 del progetto: «Ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell'eredità»), un deputato, il canonico Rossetti, insorge, vedendo

che la disposizione di questo articolo tende a distruggere tutto quello che è stabilito dagli Statuti di Riviera e di Leventina. Mi oppongo di conseguenza a questo articolo, e propongo che si rimandi alla Commissione affinché consultati meglio gli interessi delle diverse località pensi ad una redazione che concili le abitudini del passato col bisogno del presente».

Ma basterà che il cons. di Stato avv. Corrado Molo ricordi al canonico:

«qui si stabilisce una massima generale di diritto, tolta la quale si rende illusorio il diritto di eguale successione»,

perché il Gran Consiglio adotti l'art. del progetto (art. 499 del codice) (*Bullettino*, cit., p. 253).

b) «L'autorità di un diritto europeo». All'uno o all'altro dei modelli disponibili certamente non poteva non pensare il legislatore ticinese. All'imitazione era indotto dalla «penuria di uomini istruiti», dalla difficoltà di considerare le realtà del contesto ticinese, dall'assenza o comunque dall'ignoranza della pratica dei nostri giudici (diciamo pure la parola tecnica: la giurisprudenza), dal fatto che i giuristi ticinesi andavano man mano formandosi, in prevalenza, a Pavia, in uno Stato, cioè, che prima aveva recepito, per decreto napoleonico, il Code civil francese, e poi, subentrata l'Austria a dettar legge, quello austriaco. L'insegnamento di questo servilismo fu sicuramente presente al Piccolo Consiglio del nostro Cantone quando, con messaggio del 19 maggio 1810 (testualmente riprodotto da Patocchi nell'appendice III, p. 148-151) fu proposto al Gran Consiglio l'«espedito» di adottare tout court il Codice Napoleone, con qualche esclusione concernente il matrimonio e i beni dei coniugi. A questa esclusione non dovette essere estranea l'opposizione che, adottato nel Regno Italico il 1° aprile 1806 il codice francese, la Santa Sede aveva vivacemente espresso in materia matrimoniale, le cui norme erano addirittura raffigurate come una terribile minaccia delle basi stesse della religione. Su quel messaggio, certo anche per gli eventi politici di quegli anni, cadde il silenzio, egregiamente mantenuto per il diritto privato dalla nomina

di una commissione, nel 1815. Così che, 17 anni dopo, Veladini poteva pubblicare i «Decreti e statuti civili» «attualmente vigenti nel distretto luganese» illudendosi nella prefazione «che continueranno ad esserlo ancora per secoli»: ma è da ritenere che la frase esprimesse soltanto una sofferza ironica.

Ingiustificata ironia, tuttavia, perché già nel 1834 veniva pubblicato a Bellinzona il «Progetto di Codice civile per la Repubblica e Cantone del Ticino», due anni dopo il Consiglio di Stato lo presentava con messaggio al Gran Consiglio, che lo trasmise a una commissione di 15 membri, presieduta dall'avv. Domenico Galli di Locarno (1790-1856): finalmente, nella sessione ordinaria di maggio dell'anno 1837, si aprirà e si concluderà la discussione in Gran Consiglio con un voto per appello nominale, che darà un risultato quasi unanime (72 signori affermativi, 5 negativi) (*Bullettino* cit., p. 617).

c) Possiamo consegnare alla storia il nome di un autore del Codice civile ticinese? In altre parole vi fu, come per il codice civile svizzero (Eugen Huber), un solo autore? Furono proposti due nomi: Antonio Albrizzi (1773-1846) di Lugano, Corrado Molo (1792-1864) di Bellinzona ma dal primo intervento del cons. di Stato Molo nella discussione granconsigliare sappiamo ch'egli «cooperò nella sua parte in questa redazione» (*Bullettino* cit., p. 82): egli medesimo si affermerà nella stessa sede «come uno dei compilatori del Codice» (p. 255). Da ritenere quindi che l'opera sia stata collettiva: Albrizzi e Molo, membri della Commissione compilatrice del progetto, e per scienza giuridica emi-

nenti, vi avranno certamente avuto parte rilevante, e addirittura essenziale, ma non esclusiva. A essi un nome è da aggiungere, quello del già citato avv. Domenico Galli, presidente della commissione di 15 membri, designata dal presidente del Gran Consiglio. I dibattiti parlamentari sono dominati dalla sua conoscenza dei temi in discussione, dalla sua chiarezza, dalla sua moderazione, in una parola dalla sua coscienza di giurista: una personalità all'altezza del compito di difendere un codice civile, degno di reggere finalmente l'insieme della vita sociale ticinese.

d) Siamo nell'aula del Gran Consiglio composto di 114 deputati (art. 24 della Riforma del 23 giugno 1830). Non si parlava ancora della maggioranza silenziosa, ma già esisteva, e come!, sovente impaziente e magari infastidita dai contrasti fra i giuristi o fra questi e i canonici, ed esperta in un solo grido: «alle voci, alle voci», che lo stenografo meticolosamente registra: il canonico Rossetti così avvia un suo discorso: Si buttano là le cose con un certo liberalismo che...», ma è interrotto «alle voci alle voci». La discussione è chiusa. Così che non sapremo dalla confidenza del canonico quanto del liberalismo gli dispiacesse.

Quando la discussione era aperta vi parteciperà un ristretto gruppo di deputati, quasi sempre i medesimi, con alcuni consiglieri di Stato (attivissimi i già citati Franscini e Molo), i quali, con la Riforma del 1830 (art. 22 § 11), non avevano però più diritto di voto.

Sul codice francese, su quello austriaco, sul codice parmense e più raramente sul codice di Friburgo — e sin-

CODICE
DI
NAPOLEONE
IL
GRANDE

1519

EDIZIONE
CONFORME ALL'ORIGINALE ITALIANO.

IN LUGANO 1806.
Presso Francesco Veladini e Comp.

Dal Consiglio Andrea Cagliani.
L

gole norme dell'uno o dell'altro — i deputati più preparati, soprattutto per esigenza di studi, si dimostrarono assai ben informati: sul desiderio che fosse introdotta nel codice civile ticinese la norma del Codice francese «Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire» — la quale è estranea al contenuto di una legislazione privata — l'avv. Rusca ha uno sfogo meritevole di riflessione e di consenso:

«A me poco importa, e poco si lasci importare al Gran Consiglio, se questo articolo si trovi nel Codice di Francia. Il Codice di Francia è buono, ma non tutti i di lui dispositivi son perfetti (...). In fatto di legislazione non vi deve essere servilità, ma tutto deve risultare dai bisogni del paese per cui si fa. In caso diverso non è necessario venire a progetti e a discussioni, vi sono oramai tanti Codici già belli e fatti, se ne può adottare uno qualunque, senza darsi altra briga (...). Confondere cose per se stesse e per la loro destinazione disparatissime, non mi pare né conveniente, né decoroso».

(*Bullettino*, p. 99-100).

L'articolo fu rigettato.

Se non possiamo, nei limiti di questo studio, analizzare i contrasti su singole norme, la lunga e talvolta aspra discussione sul titolo del matrimonio merita qualche menzione: siamo difatti al centro di un dissidio che la presenza stessa di teologi in veste di legislatori, con il loro rispetto per il dogma, rendeva inevitabile: alla lezione del dogma si opponeva lo spirito razionale, scettico, dei giuristi migliori, per i quali era impensabile ridurre il titolo del matrimonio — come pure fu proposto — a un

solo articolo: «Il matrimonio è regolato dalle leggi della Chiesa, e soggetto al di lei giudizio» (*Bullettino*, p. 125). Coerente con questa premessa, il vicario Calgari insisterà «perché s'abbia a troncarsi la discussione e sentire l'oracolo della ecclesiastica autorità»: proposizione ingiuriosa alla cantonale rappresentanza, gli obietterà il relatore Galli; idonea, incalzerà l'avv. Rusca «a farci indietreggiare quattro o cinque secoli, e ricondurci nelle sacre tenebre del feudalismo sacerdotale». Alla certezza del prevosto Catenazzi «che il Concilio di Trento non può aver sbagliato», all'annuncio del deputato Cagliani che «il fulmine sta per iscoppiare in questa sala» ma egli già si disponeva a uscirne «se proposizioni condannate dal Consiglio di Trento saranno adottate», alla preghiera del canonico Rossetti che il Gran Consiglio non si lascerà accecare dall'idea della novità, la maggioranza sarà insensibile, le mozioni d'ordine (e di disordine, giusta l'ironia del deputato Bernasconi) saranno respinte, le proposte della commissione sostanzialmente accolte: per dirne almeno una, sulla quale teologi e giuristi si accapigliarono, l'età d'anni diciotto compiti nell'uomo, e di quattordici pure compiti nella donna per la validità del matrimonio, diventa legge, anche se piacque al Concilio di Trento di stabilirla a quattordici, rispettivamente a dodici anni per la donna. Stupisce, o forse neppure troppo può stupire, che su questa disposizione e su due altri articoli, il Nunzio Pontificio si sia fatto innanzi, in nome della Santa Sede, quando già il Codice era in vigore, proclamando ch'essi, difformi dai canoni della ecclesiastica disciplina, dovevano senz'altro essere considerati nulli. «Per buona ventura — commenta il nostro Frascini, *La Svizzera Italiana*, p. 530 — e preti e laici ebbero vergogna di spalleggiare la proposta sospensione...».

Non mi pare, in un giudizio conclusivo dei lavori parlamentari, che l'accusa al nuovo codice

«di avere e quanto al matrimonio e quanto ad altri oggetti impiantato non troppo bene a proposito della legge civile le regole del gius canonico»

(accusa cui Frascini accenna ne «*La Svizzera Italiana*», p. 377), resista a un'analisi serena.

Entrato in vigore il 1° gennaio 1838, il Codice che era stato «l'oggetto del primo desiderio del popolo ticinese» (Bernasconi, nel *Bullettino*, p. 114) divenne assai presto soprattutto nel Locarnese e nelle valli del distretto oggetto di recriminazioni vivaci che porteranno all'abrogazione (peraltro non definitiva) di un articolo (il 451) sulla successione dei discendenti. Poi, dopo gli sfoghi iniziali, la critica si placa, così che il nostro codice — del quale la virtù principale era almeno quella di


esistere — potrà attendere l'attuazione del codice svizzero delle obbligazioni, votato dalle Camere federali il 14 giugno 1881, per subire la prima inevitabile riforma: difatti il codice civile ticinese del 1837 dagli art. 518 innanzi, disciplinava la materia dei contratti in genere, e delle singole specie contrattuali in particolare, compreso il contratto di società (art. 890 e seg.), da ultimo il vaglia o pagherò all'ordine (1234-1316): materie tutte che erano diventate di esclusiva competenza federale per la costituzione del 1874.

II

La legislazione penale

1. Procediamo anche qui dal decreto legislativo del 16 giugno 1803 (cfr. supra No I 1), il quale all'art. 2 riaffermava in vigore le leggi e gli ordini penali vigenti nei rispettivi distretti, eccettuato con due altre misure il tormento della corda, già prescritto come mezzo per «estorcer la verità dai prevenuti di delitto». Erano però espressamente riservati allo stesso fine gli altri mezzi men violenti, già autorizzati dalle consuetudini, «i quali non rendano qualche membro del corpo inetto alle sue funzioni». Il ricordo dell'avv. Angelo Baroffio, *Storia del Cantone Ticino dal principio di sua autonomia politica*, Lugano 1882, p. 485, non lascia spazio al sollievo per la decretata abolizione del tormento della corda, se si rifletta che per norma dello stesso codice di procedura penale sancito il 18 agosto 1816, allo scopo di costringere l'imputato negativo alla confessione del reato di cui era accusato gli si poteva applicare, col mezzo del carnefice, fino a 50 colpi di nerbo sul nudo dorso. Si dovrà giungere fino al 1832 per abolire quest'ultima tortura.

2. Anche per la legislazione penale, come già per il primo codice civile ticinese (cfr. supra I 3), un lavoro eccellente per impostazione e metodo rigorosamente scientifico, per consultazione di fonti edite e inedite (quest'ultime prevalentemente presso l'Archivio cantonale di Bellinzona), per studio investigativo esauriente, apre agli storici orizzonti fin qui ignorati o trascurati: si tratta della monografia di Giacomo Roncoroni, *La legislazione penale ticinese dal 1816 al 1873*, Pacini editore, Pisa 1975. Eppure la monografia inizia con una confessione di rinuncia: per la difficoltà di trovare fonti e materiali, la serietà dell'autore lo indusse appunto a rinunciare a trattare a fondo il codice penale del 1816 «considerandolo semplicemente come esistente»: esistente, anche se difficilmente reperibile, perché esso non figura neppure nel *Bollettino delle leggi del cantone*. L'edizione di Francesco Veladini e Comp., Lugano 1816, inizia col decre-



to firmato «Pel Gran Consiglio Il Landamano Reggente Gio. Batt. Quadri», ricordando che il progetto del Codice penale era stato compilato dagli avvocati Antonio Quadri, Antonio Albrizzi e Gio. Battista Bustelli, quali delegati del Consiglio di Stato, e da questo rivuduto e corretto «dietro istruzioni da Noi dategli»: si avverte lo stile del Governo dei Landamani.

Il giudizio quasi concorde degli studiosi, riferito ai tempi in cui il codice fu promulgato, è positivo, nonostante alcuni elementi negativi, fra i quali primeggia la limitata autonomia del giudice, risultante già dalla divisione in gradi delle pene.

Ma l'assenza di pene corporali, la limitazione al reo degli effetti di una pena infamante, il metodo di graduare le multe, la possibilità di commutarle in detenzione di breve durata, la comminazione della pubblica riprensione per i reati lievi, il riconoscimento della riabilitazione — elementi tutti illustrati e ricordati da Roncoroni, *La Legislazione penale*, p. 22 nota 105 — sono idonei a sostanziare, nella valutazione complessiva, quel giudizio.

La pena di morte era prevista per diciotto reati, in 5 dei quali doveva essere «specialmente esemplare»: l'esempio consisteva nell'infiggere la testa del reo in un palo e così esporla fino al tramonto del sole (art. 8 §1). Se nei delitti colpiti da pena di morte concorressero circostanze attenuanti, il giudice avrebbe potuto commutarla nella condanna ai ferri a vita: da chiedersi, letta la definizione dell'art. 9

(«Il condannato ai ferri a vita è cinto di due catene, l'una ai piedi, e l'altra attorno al corpo: strascina una palla di ferro attaccata a quest'ultima catena (...) dorme su nuda paglia: non ha per nutrimento giornaliero che una minestra, pane ed acqua (...) non può in istato di sanità ricevere soccorsi di sorta»),

se la liberazione della morte non fosse più pietosa di quei tormenti di vita.

3. Eppure, l'effetto intimidatorio di quel codice — che meglio si paleserebbe a una lettura attenta di tutti gli articoli — la pena di morte prevista per esempio già per ogni cospirazione, complotto o attentato diretto a cambiare la forma del Governo, per l'omicidio comunque premeditato anche soltanto semplice se non concorra una grave circostanza attenuante il dolo, per il furto violento commesso da due o più coautori, non sembra aver dato il risultato pratico sperato (usiamo questa cauta espressione in mancanza di qualsiasi conforto statistico): così vero che la frequenza dei reati non è tanto in funzione delle pene, quanto della miseria (che nel 1816 e 1817 ebbe l'aspetto della carestia), dell'ignoranza, dell'ozio imposto dalle circostanze.

Si verificò così che «tutti i pregiudizi furono d'accordo di scagliarsi contro la mitezza delle pene» (Franscini, *La Svizzera italiana*, p. 376). L'art. 380 del codice penale del 1816 aveva aperto la via al supposto «benessere della Repubblica» con l'invito allo zelo dei tribunali di far noti al Consiglio di Stato gli inconvenienti che si potessero presentare nell'applicazione del codice. E lo zelo assume, già nella prima lettera del Tribunale distrettuale di Leventina al Consiglio di Stato, del 26 maggio 1818, forme disumane per rimediare alla «soverchia e pericolosa indulgenza del codice: «per poche ore» resta esposto il capo dei sommi delinquenti:

«sarebbe forse ben fatto, che il corpo del giustiziato sarebbe esposto a laceramento od alla consunzione del fuoco. Trattandosi de' Nazionali sarebbe troppo dolorosa per la loro famiglia la permanente esposizione de loro capi, ma se sono forestieri, i loro capi e la

destra dovrebbero restare continuamente esposti in gabbia di ferro sopra un palo».

Sarebbe stato necessario «ajuster les opinions au niveau de la raison», come consiglia Descartes nel «Discours de la méthode». Ma quanti nostri legislatori ne erano capaci?

Si giunge così alla «ferrea riforma» del 1822, su un messaggio di due paginette scarse, nelle quali la pubblica opinione è ritenuta immatura ad «una certa dolcezza» del codice per quanto riguarda le pene. A renderlo più accettabile, «assecondando il pubblico voto» come si legge nella premessa della riforma del 17 dicembre 1822, l'esposizione alla berlina fu dichiarata ripetibile in tre giorni, fu introdotta la detenzione assoluta non commutabile in multa, fu comminato il servizio militare forzato da 4 a 12 anni per reati assai lievi (per es. per i figli o pupilli recidivi nell'insubordinazione a genitori o tu-

CODICE PENALE

DELLA REPUBBLICA

E

CANTONE DEL TICINO.



IN LUGANO

PRESSO FRANCESCO VELADINI & COMP.

1816.

tori), la pena fu inasprita per numerosissimi reati, quella di morte fu comminata per altri tre reati per i quali il codice prevedeva i lavori forzati fino a quindici o vent'anni. Diciamo almeno, per giustificare in parte l'indulgente giudizio di un anonimo criminalista negli *Schweizerische Jahrbücher*, anno I, Aarau 1823, p. 413 («Der Gesetzgebung des Kantons Tessin macht diese Revision keineswegs Unehre»), che nuova e migliore, per «chiarezza del testo e dei concetti» (Roncoroni, *La legislazione penale*, p. 43), fu la regolamentazione dell'omicidio nelle sue varie divisioni, «ovviamente caratterizzate dall'inasprimento delle pene».

Con la riforma costituzionale del 1830 inizierà lo smantellamento, all'inizio però contraddittorio (cfr. la legge del 2 giugno 1837 sull'abolizione di alcuni articoli della riforma del 17 dicembre 1822), ma poi finalmente completo della «ferrea riforma» (legge 20 giugno 1842).

Ci attende, lontano, e ormai fuori dai limiti di questo orientamento, il Codice penale ticinese del 25 gennaio 1873. Ci attende la polemica sul giudizio di Francesco Carrara: «il migliore fra tutti i codici penali che possiede oggi l'Europa», un giudizio però superato dalle innovazioni che al progetto di Carlo Battaglini apportò la commissione che diremo ancora, per una certa pigrizia, dei «tre saggi». (Cfr. sull'indirizzo del giudizio espresso dal Carrara, Stefano Gabuzzi, *Il codice penale ticinese*, nel Repertorio di giurisprudenza patria 1930 p. 457-461).

III

L'amministrazione della giustizia nella prima metà dell'Ottocento

Non si dispone per la prima metà dell'Ottocento di collezioni di sentenze rese dai nostri tribunali di prima istanza o dal Tribunale di appello, per cui riesce praticamente impossibile controllare l'antitesi fra il fatto nella sua varietà e la legge nella sua costanza, o, come si esprime uno degli studiosi citati, fra «il testo legale e la realtà» (Roncoroni, *La legislazione penale*, p. 23). È una lacuna la quale potrebbe essere colmata soltanto dai risultati più soddisfacenti di indagini d'archivio, risultati sui quali graverà pur sempre l'incuria del passato in questo ramo dell'amministrazione statale.

Siamo così ridotti, se non si voglia riconoscere allo storico il lusso della fantasia, ad attenerci ai giudizi sconsolanti di alcuni nostri studiosi, fra i quali spetta a Stefano Franscini il primato per la vastità e la solidità delle informazioni, per la coscienza del magistrato politico, per la saldezza dei convincimenti. Ma già un articolo della

prima Costituzione del Cantone Ticino («In materia civile e criminale vi sono dei Tribunali di Prima Istanza, i cui membri sono indennizzati dai litiganti»: art. 9) potrebbe indurci allo sconforto, attenuato però dalla norma secondo cui le sedute dei tribunali sono pubbliche «tanto pel rapporto degli affari quanto per le arringhe delle parti» (art. 27 della legge del 16 giugno 1803 sull'organizzazione dei tribunali di prima istanza), esclusa s'intende la deliberazione. Allo sconforto qui sopra temuto non era indifferente lo stato della «giustizia che soffriva del sopravvivere di non oneste abitudini ereditate dai baliaggi» (Patocchi, *Gli influssi*, p. 101, con quel che segue su questa «gravosa eredità»). Né poteva giovare, la necessità in cui lo Stato si trovò, nei suoi primi decenni d'esistenza, di affidare l'applicazione dei codici «a tribunali composti in gran parte d'uomini di giurisprudenza digiuni», per di più fra un soverchio numero di «accattabrighe e storcileggi» (Franscini, *La Svizzera Italiana*, p. 375): tribunali e consulenti chiamati a operare secondo ordinamenti processuali — sia il codice di procedura correzionale e criminale, del 15 luglio 1816, sia il codice di procedura civile, del 14 dicembre 1820

«pieni di essenziali magagne, complicati soprattutto e favoreggiatori delle lungherie con una interminabile serie di assolute e di relative nullità.»

Fanno eco a queste deludenti realtà esposte dal Franscini i giudizi anche più severi di Angelo Baroffio, *Storia* cit., p. 484:

«non di rado uomini pressoché idioti o venali coprivano le scranne dei Tribunali, e quindi i giudizi troppo spesso si allontanavano dai dettami della giustizia»:

l'indipendenza del potere giudiziario sottoposta a più di un'ingiuria da parte del legislativo e dell'esecutivo; un tribunale d'appello itinerante; le ferie legali prolungate motu proprio dalla consuetudine di taluni giudici «onde esercitare una specie di giustizia punitiva verso il pubblico che li paga malamente»; la trascuranza delle denunce — sono altrettanti fattori di una situazione che troverà negli stessi conti-resi del Consiglio di Stato, finalmente presentati nel 1838 per l'anno amministrativo precedente, drammatica illustrazione: molto rimane — si legge per es. nel rapporto del 30 aprile 1838 del Consiglio di Stato sugli «Affari giudiziari» — per far scomparire abusi e inconvenienti che inceppano il buon andamento della giustizia; un grido di malcontento spesso risuona nel pubblico per i difetti nella pratica del nostro sistema giudiziario. E ancora il conto-reso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1841, a p. 83 sui tribunali, ricorda che nel 1840 il numero dei processi finiti

riuscì 4 volte minore di quello dei processi pendenti (475), e ammonisce «che col medesimo grado di attività i tribunali del Cantone avrebbero avuto colla sola rimanenza del 1840 occupazione bastevole pel 1841, 1842, 1843 e per quasi tutto il 1844».

L'Archivio storico cantonale conserva questi rendiconti (fra altro ricchi di materiale statistico), sui quali non pare che l'interesse di qualche studioso si sia mai concentrato. Ma noi dobbiamo sapere attraverso quali difficoltà e disagi e lacune siamo approdati, per la tenacia e il valore di nostri uomini non più «larve di dotti» (giusta l'apostrofe amara di Carlo Cattaneo ai ticinesi, del maggio 1836, ora negli *Scritti politici* vol. I p. 70, Firenze 1964) a un'amministrazione della giustizia finalmente limpida e decorosa. Credo che alla conoscenza di tali difficoltà si riconnetta il giudizio fransciniano su «quella maledetta servitù di tre secoli...».

Da consultare gli autori citati, ma soprattutto:

Stefano Franscini, *La Svizzera Italiana*, ed. della Banca della Svizzera Italiana, Lugano 1973.

Angelo Baroffio, *Storia del Cantone Ticino dal principio di sua autonomia politica*, Lugano 1882.

Gabriello Patocchi, *Gli influssi delle legislazioni straniere e degli statuti locali sul Codice Civile Ticinese del 1837*, Bellinzona 1961.

Giacomo Roncoroni, *La legislazione penale ticinese dal 1816 al 1873 con particolare riguardo al Codice del 25 gennaio 1873*, Pisa 1975.